

ALLEGATO A

**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI
UTILIZZO DEL FONDO LEGGE
REGIONALE N. 10 DEL 27/01/2017 –
ART.16 E S.M.I.**

Sommario

2

3

4

ART. 4 - 4

ART. 5 - 5

6

7

ART. 8 - DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI 7

9

10

11

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 del 01/10/2004;
2. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
3. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
4. Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20/06/2008;
5. Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 07/04/2009 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
6. Nota prot. n. 5563 del 03/07/2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31/03/2009, riguardante il finanziamento del capitale circolante mediante il fondo FESR;
7. Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 01/09/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
8. Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 8988 del 12/11/2009 recante modifica della Decisione C(2007) 3980 che adotta il Programma Operativo Regionale FESR Abruzzo 2007/2013;
9. Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/06/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
10. Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il *“Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”*, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
11. Nota del 21/02/2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
12. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29/11/2011 che

modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;

13. Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10/02/2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
14. Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 22/04/2013 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo all'Attività I.2.4. "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI" del POR FESR Abruzzo 2007/2013;
15. Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
16. Comunicazione su criteri per strumenti finanziari - Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04) pubblicata sulla GUUE C19 del 23.01.2014
17. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
18. Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30/04/2015, che modifica la precedente decisione C(2013) 1573 del 20/03/2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013), che ha introdotto alcune norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili ad altri Strumenti di Ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
19. Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 "Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi";
20. Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, così come modificata con la Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, pubblicata sul BURA Speciale n. 85 del 09/08/2017.
21. Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
22. Approvazione della Commissione Europea degli schemi di prestiti garantiti sotto il Fondo di garanzia per le PMI del 13/04/2020 C(2020) 2370 final.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 10 del 27/01/2017, nel testo integrato e

modificato dalla Legge Regionale n. 42 del 01/08/2017, ha previsto l'assegnazione ai Confidi delle risorse rivenienti dal POR FESR Abruzzo 2007/2013, Linea di Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI", con il vincolo di incremento del Fondo Rischi per la concessione di nuove garanzie alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale.

2. I Confidi assegnatari delle risorse di cui al Fondo L.R. n. 10 del 27/01/2017, sono quelli che hanno gestito le risorse di cui all'Avviso Pubblico inerente la Linea di Attività I.2.4 del POR FESR 2007/2013, emanato con DGR n. 304 del 22/04/2013, come integrato a modificato con DGR n. 349 del 13/05/2013, conclusosi con la pubblicazione della graduatoria sul BURA n. 39 del 30/10/2013. Non si tratta di una nuova assegnazione di risorse bensì di una riattribuzione di risorse già assegnate in precedenza attraverso un fondo di rotazione per consentirne l'ulteriore operatività.
3. Il Soggetto Gestore, al quale sono demandate tutte le attività di gestione, monitoraggio e controllo, è la società Fi.R.A. Spa, società *in house* della Regione Abruzzo.
4. L'Amministrazione Regionale intende sostenere i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, sostenendo la competitività dei sistemi produttivi e agevolando l'accesso al credito delle MPMI operanti sul territorio regionale, nonché rafforzare l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale in una delicata fase congiunturale caratterizzata da una grave crisi energetica e da una notevole richiesta di capitale circolante, nonché nella fase successiva della ripresa economica dopo la crisi emergenziale causata dall'epidemia COVID-19.
5. In tale contesto economico-finanziario si inquadra lo Strumento Finanziario (SF) previsto nel presente documento che è finalizzato allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi ("Sviluppo aziendale") e/o l'incremento dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa ("Capitale circolante"), attraverso la concessione di nuove garanzie, poste in essere dopo la sottoscrizione di apposita Convenzione con il Soggetto Gestore Fi.R.A. Spa, per operazioni di finanziamento di breve e medio termine.
6. Gli aiuti di cui al presente documento vengono concessi, da parte dei Confidi, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, sotto forma di garanzia a favore delle MPMI operanti sul territorio regionale e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

1. L'ammontare complessivo delle risorse rinvenienti dalla Linea di Attività I.2.4 del POR FESR Abruzzo 2007/2013 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI", alla data del 31/03/2018, è pari complessivamente ad € 14.591.232,87 – in quota parte ancora vincolate per operazioni di garanzia ancora in essere.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI CONFIDI

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun Confidi tenuto conto degli obiettivi raggiunti nel programma 2007/2013 ed in proporzione dell'entità e del numero delle garanzie concesse.
2. Le risorse del Fondo, successivamente alla sottoscrizione con il Soggetto Gestore di apposita Convenzione che ne regola modalità e durata, sono assegnate secondo le

seguenti modalità:

- a. ai Confidi, che **hanno conseguito gli obiettivi** previsti nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) ossia aver concesso entro il 31.12.2015 (termine prorogato al 15.12.2016) garanzie per un ammontare pari a 2 volte l'importo ad essi trasferito, è assegnato il seguente importo:
 - i. $RA = PL (S - E - I)$
ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite e degli Interessi (I);
 - b. ai Confidi, che **non hanno conseguito** l'obiettivo previsto nell'ambito della programmazione 2007/2013 del POR FESR (Linea I.2.4) è assegnato il seguente importo:
 - i. $RA = PL (S - E - I - RR)$
 - ii. ovvero le Risorse Assegnate (RA) sono pari alla Parte Libera da garanzie (RL) delle Somme ad essi complessivamente trasferite (S) al netto delle Escussioni (E) subite, degli Interessi (I) e delle Risorse Restituite (RR);
3. Il Soggetto Gestore, all'atto della stipula della Convenzione con i singoli Confidi, provvede, applicando le formule di cui ai commi precedenti, ad assegnare a ciascuno di essi la quota parte di risorse del Fondo che risulta libera da vincoli di garanzia, sulla base dei dati che ciascun Confidi è tenuto a fornire prima della stipula della Convenzione stessa.
 4. Il Soggetto Gestore provvede, con cadenza semestrale e con successivi atti integrativi della Convenzione stipulata, ad assegnare a ciascun Confidi le risorse che medio tempore si sono liberate dai vincoli di garanzia preesistenti.
 5. Le risorse assegnate ai sensi dei precedenti commi devono essere depositate presso uno o più c/c dedicato/i denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017".
 6. La Giunta Regionale, entro il 31/12/2025 adotterà un proprio atto per disciplinare le modalità di utilizzo e/o l'eventuale restituzione delle risorse che residuano.

ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

1. Le somme assegnate ai Confidi a valere sulle risorse della L.R. n. 10/2017, devono essere utilizzate per la concessione di nuove operazioni di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a. devono essere concesse direttamente ai destinatari finali di cui all'articolo 8;
 - b. devono riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
 - c. devono essere concesse nella misura massima del 80% del finanziamento bancario;
 - d. le garanzie possono essere concesse, con le modalità dei punti precedenti, fino al 31/12/2025;
 - e. la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di garanzia a breve e medio termine non può essere successiva alla data del 31/12/2029;
 - f. i Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di

rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%;

- g. ai Confidi è consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2029, a condizione che nel provvedimento di concessione sia espressamente indicato dal Confidi che, per i ratei dovuti e non saldati, nel caso di insolvenza dell'impresa, il Confidi stesso risponde con i propri fondi rischi ordinari.
2. Al termine delle operazioni garantite con le risorse dell'ex Fondo di Rotazione del POR FESR 2007/2013 - Attività I.2.4, i Confidi devono trasferire le quote che si sono così liberate sul nuovo c/c dedicato denominato "**Fondo Legge Regionale n. 10/2017**", di cui al precedente articolo 4, comma 3. Entro i successivi 30 giorni dall'avvenuto rimborso del finanziamento, il Confidi deve inviare al Soggetto Gestore la copia della contabile attestante l'avvenuto trasferimento. Il mancato invio della predetta documentazione comporta l'applicazione a carico del Confidi di una penale, così come previsto nella pertinente Convenzione da stipulare con il Soggetto Gestore Fi.R.A. S.p.A.;
 3. Per la gestione del predetto Fondo il Confidi assicura un valore dell'effetto leva almeno pari a 4 delle risorse disponibili sul nuovo c/c dedicato "**Fondo Legge Regionale n. 10/2017**", rispetto all'ammontare delle nuove operazioni di garanzia concesse.

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Gli interventi previsti dal presente documento sono finalizzati a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve e medio termine. Le MPMI regionali vengono sostenute nell'attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo "Sviluppo aziendale" e/o al "Capitale circolante".
2. In particolare, l'intervento di garanzia può essere richiesto su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti volti:
 - a) alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
 - b) ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) all'innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti nella green economy);
 - d) al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita;
 - e) per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l'attività ordinaria d'impresa;
 - f) al riequilibrio finanziario dell'impresa, ovvero l'attivazione di finanziamenti a breve e medio termine finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell'impresa. Le operazioni di consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo finanziamento bancario concesso preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo

del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di consolidamento o di rinegoziazione;

- g) alla capitalizzazione dell'impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, dai soci di MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:
 - i. aumento del capitale sociale della società;
 - ii. sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale;
- h) ad affrontare la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID-19, nonché dalla crisi energetica.

ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI

1. Il Confidi, sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) alla data del 10/01/2024 dovranno attestare l'ammontare di nuove garanzie concesse ed erogate dall'Istituto di Credito alla data del 31/12/2023. Tale importo deve essere pari ad almeno 4 volte l'importo delle risorse assegnate, ed aver effettuato almeno 10 operazioni di garanzia; nel caso in cui tale obiettivo non viene raggiunto il Confidi è tenuto a restituire al Soggetto Gestore, le risorse non impiegate. La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito;
 - b) alla data del 10/01/2026 i Confidi, con la rendicontazione finale, devono attestare un ammontare di nuove garanzie concesse alla data del 31/12/2025, in misura pari ad almeno 4 volte l'importo del Fondo Rischi a disposizione del Confidi. Tale importo è calcolato al netto della quota parte del Fondo già impiegata per la concessione di garanzie al 31/12/2023 (I step) e delle eventuali escussioni subite. I confidi devono, inoltre, aver effettuato almeno 10 ulteriori operazioni di garanzia. Gli importi non impegnati come garanzie alla data del 31/12/2025 sono restituiti al Soggetto Gestore e la Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito, sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente documento.
2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo, i Confidi possono costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ovvero stipulare appositi Contratti di Rete. In tal caso è necessario che al Soggetto Gestore sia inviata la documentazione attestante la costituzione del RTI ovvero la stipula del Contratto.
3. Per le risorse assegnate *medio tempore* ai Confidi, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 4, gli obiettivi prestazionali previsti dal precedente comma 1 sono verificati tenuto conto dal termine temporale di effettivo impiego delle risorse stesse.

ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono accedere al Fondo di cui al presente documento le MPMI che risultano cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo al momento del rilascio della garanzia;
- b) nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l'esistenza, da parte dell'impresa, di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all'interno della quale venga svolta l'attività di impresa;
- c) essere attivi e iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
- d) essere classificate ai sensi dall'articolo 2 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - Micro impresa: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro";
 - Piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro";
 - Media impresa: "un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
- f) essere economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- g) essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
- h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Abruzzo agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
- i) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;

- k) non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
 - l) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - m) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - n) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
2. I requisiti sopra menzionati vengono opportunamente verificati dal Confidi al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, anche per il tramite dell'acquisizione di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000. In tal caso il Confidi ha l'obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni rilasciate e di relazionare a riguardo al Soggetto Gestore.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI

1. Le risorse assegnate ai Confidi devono essere impiegate per costituire uno specifico Fondo Rischi denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017" ai fini della concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese che ne facciano richiesta.
2. I Confidi devono effettuare l'istruttoria della domanda pervenuta dalla MPMI per la concessione delle nuove garanzie ottemperando a quanto maggiormente dettagliato nella Convenzione di cui all'articolo 2, comma 5, alla quale si rinvia.
3. I Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%.
4. I Confidi sono tenuti a calcolare l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia concessa, utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del 06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lettera d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in esso previste
5. È obbligo dei Confidi provvedere all'inserimento dei dati relativi alle MPMI all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art 52 della legge 234/2012, garantendo il rispetto nell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità.
6. È compito dei Confidi verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del precedente articolo 6, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati, entro un arco temporale di 12 mesi, anche attraverso l'acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'impresa che attesti l'effettiva realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni del bando e dell'Allegato A". In tal caso il Confidi ha l'obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite e di relazionare semestralmente a riguardo

al Soggetto Gestore.

7. I Confidi, per tutta la durata del programma, devono assicurare e garantire la corretta trasmissione dei dati e flussi finanziari nei tempi e con le modalità previste nel successivo art. 10 e dettagliate nell'apposita Convenzione.
8. I Confidi hanno l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione e attuazione dello SF (e relativi investimenti per i destinatari finali) siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
9. I Confidi hanno l'obbligo di garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, fermo restando le norme contabili nazionali e conformemente all'art. 125, comma 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
10. I Confidi hanno l'obbligo di concedere nuove garanzie alle MPMI, nel rispetto di quanto già previsto nel precedente articolo 6.
11. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente art. 7, i Confidi si obbligano a restituire al Soggetto Gestore le somme non impiegate nei termini indicati.
12. Gli interessi maturati sul/i conto/i corrente/i dedicato/i devono essere restituiti al Soggetto Gestore con cadenza annuale.
13. La scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2029.
14. Il fondo erogato dovrà essere utilizzato dai Confidi destinatari entro il termine del 31/12/2025 e dovrà essere restituito, ridotto delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2029.
15. Per la gestione del predetto Fondo i Confidi devono assicurare un valore dell' "effetto leva" almeno pari a 4 delle risorse disponibili, come meglio specificato nel precedente articolo 7.
16. I Confidi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi intermedi e finali così come richiesti nel precedente articolo 7 del presente documento.
17. I Confidi devono sottoscrivere con il Soggetto Gestore un'apposita Convenzione (ed eventuali successivi atti integrativi), atto formale che definisce e disciplina le attività da realizzare, le modalità di pagamento e di rendicontazione, le dichiarazioni da acquisire dai destinatari finali degli aiuti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT

1. Ciascun Confido è tenuto a trasmettere semestralmente al Soggetto Gestore, per tutto il periodo di durata del Fondo Rischi, una dettagliata relazione, dalla quale risulti:
 - a) il numero e l'importo delle nuove operazioni di garanzia concesse, nell'anno di riferimento, ai destinatari finali di cui all'articolo 8 a valere sul Fondo Rischi di cui all'articolo 4, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

- b) il numero e l'importo delle escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese a cui le perdite afferiscono;
 - c) l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del costo sostenuto dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al destinatario finale, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese";
 - d) la situazione contabile dello specifico Fondo Rischi denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017" alla data di predisposizione della relazione;
 - e) la quantificazione degli interessi attivi maturati sul/i conto/i corrente/i acceso/i dal Confidi (se gli interessi si determinano annualmente tale dato può essere fornito solo una volta nella relazione al 30 giugno);
 - f) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 11;
 - g) ogni ulteriore informazione significativa, richiesta dal Soggetto Gestore e/o dalla Regione, ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.
2. La relazione di cui al precedente comma, da effettuarsi semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre per tutta la durata di gestione del Fondo Rischi dedicato (fino al 31/12/2029), deve essere trasmessa al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo Rischi stesso, pena l'applicazione di penali come indicato nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 5.
3. La Regione, per il tramite del Soggetto Gestore, o direttamente il Soggetto Gestore possono, in qualsiasi momento, richiedere ai Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del Fondo Rischi. Possono inoltre effettuare controlli e ispezioni sia presso i Confidi sia presso le micro, piccole e medie imprese - destinatari finali – al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/2017 e s.m.i.
4. Infine, con riguardo alle disposizioni in materia di *audit*, i Confidi hanno l'obbligo di:
- a) sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - b) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo Regionale (e relativi investimenti per i destinatari finali);
 - c) attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore e della Regione Abruzzo.

ART. 11 – CAUSE DI REVOCA

1. L'assegnazione allo specifico Fondo Rischi dedicato denominato "Fondo Legge Regionale n. 10/2017" è revocata nei seguenti casi:

- a) il Confidi abbia reso, in qualsiasi fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c) scissione del confidi;
 - d) mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi previsti dal presente documento;
2. I Confidi destinatari del provvedimento di revoca delle risorse assegnate restituiscono al Soggetto Gestore, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, tali risorse che andranno a confluire sul Fondo di rotazione:
- a) un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del Fondo Rischi dedicato, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera a) del precedente comma, un importo pari all'iniziale dotazione del Fondo Rischi dedicato;
 - b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) delle risorse assegnate al Fondo Rischi dedicato, da restituire ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera a).
3. Le somme recuperate dal Soggetto Gestore, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, sono nella disponibilità della Regione Abruzzo che si riserva di decidere, con un proprio atto, le modalità di utilizzo di tali risorse.